

DELIBERAZIONE Nº 244

Ufficio Formazione ed Aggiornamento e Politiche del Personale del SSR

DIPARTIMENTO

27 FEB. 2006 SEDUTA DEL

Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica di OGGETTO medicina generale 2006 - 2009

Relatore

ASSESSORE DIP.TO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

La Giunta, riunitasi il giorno 2 7 FEB. 2006

alle ore 13.00 nella sede dell'Ente,

			Presente Assente
1.	Vito DE FILIPPO	Presidente	\times
2 .	Gaetano FIERRO	Vice Presidente	×
3.	Carlo CHIURAZZI	Componente	X
4.	Rocco COLANGELO	Componente	\times
5.	Francesco MOLLICA	Componente	X
6.	Giovanni RONDINONE	Componente	X
¹ 7.	Donato Paolo SALVATORE	Componente	X

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,	
nd deciso in incinto da di Sonicinto in ossetto)	
secondo quanto riportato nelle pagine successive	₽.

L'atto si compone di Nº pagine compreso il frontespizio e di No allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE O Prenotazione di impegno Nº **UPB** O Assunto impegno contabile Nº Cap. per € Esercizio IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione O integrale O per estratto

VISTA La L.R. 12/96 e successive modifiche e integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA La DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la DGR 1148/05 e la DGR 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la DGR 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE ed, in particolare, l'art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Preso atto che:

- il procedimento di adozione del Decreto del Ministero della Salute contenente i principi fondamentali sopracitati è ancora in fase di perfezionamento;
- nella seduta della commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 dicembre 2005 sono stati approvati sia il documento sui principi fondamentali per i corsi di formazione in medicina generale, sia il bando per il concorso relativo all'anno 2006;
- nel suddetto documento contenente i principi fondamentali è previsto, tra l'altro, che:
 - Le Regioni e le Province Autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale;
 - I bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome;
 - I contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;

- I bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;
- Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene successivamente pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima;
- Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- I quesiti della prova concorsuale saranno formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
- Le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale e al fine di rispettare il termine del 28 febbraio di cui al citato D. Lgs. 368/99, di dover procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, relativo all'anno 2006, anche in considerazione del fatto che l'ultimo bando è stato emanato dal Ministero in data 11 settembre 2003;

Ritenuto, inoltre, di adottare il testo del Bando di concorso condiviso tra le Regioni e le Province Autonome nella suddetta seduta della commissione salute del 7 dicembre 2005, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale;

Considerato che:

- la Commissione Salute ha individuato un fabbisogno per il corso di formazione specifica in medicina generale 2006/2009, pari a 834 medici a livello nazionale di cui 30 per la Regione Basilicata;
- la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del corso in oggetto fanno carico alla Regione Basilicata che vi provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo

assegnate dal Ministero della Salute così come da nota del Ministero stesso n.1858/DGPROG/4-P/I.8.d.f. del 30/01/2006;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1. di approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 30 medici al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Basilicata, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2006/2009, come da allegato (All. A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
- 2. di dare atto che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del corso in oggetto fanno carico alla Regione Basilicata che vi provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della Salute;
- 3. di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, in estratto, il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 4. il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2006/2009

Art. 1. (Contingente)

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2006 – 2009 nella Regione Basilicata di n. 30 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

- 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) laurea in medicina e chirurgia;
 - c) abilitazione all'esercizio professionale;
 - d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
- 2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

- 1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità viale della Regione Basilicata n 9 85100 Potenza, " entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
- 3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
- 4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

- 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento;
 - g) di essere iscritto all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell'art. 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
 - h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
- 6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
- 7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
- 8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
- 9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
- 10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Basilicata per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno

essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

- 1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
- 2. La prova ha la durata di due ore.
- 3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4[^] serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
- 4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Basilicata.
- 5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
- 6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
- 7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

- 1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
- 2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
- 3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

- 4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
- 5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
- 6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
- 7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
- 8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
- 9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice
- 10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
- 11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
- 12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
- 13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

- 1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
- 2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente

appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

- 3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
- 4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
- 5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale/provinciale.

(Art. 7 - Punteggi)

- 1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
- 2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
- 3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria

(Art. 8 - Graduatoria)

- 1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Basilicata.
- 2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
- 3. La Regione o la Provincia autonoma, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
- 4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio

conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

- 5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
- 6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
- 7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 8. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

- 1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
- 2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso.
- 3.I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
- 4. Entro la data di inizio del corso, come sopra comunicata, dovranno inoltre essere presentate le certificazioni degli eventuali periodi di formazione pratica svolti nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato, idonei a dare luogo ad una riduzione della durata complessiva del corso ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99, come meglio indicati nel successivo art. 14 del presente bando.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

- 1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione.
- 2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

- 1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) per il medico in formazione sia possibile effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

- 1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
- 2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Basilicata.

Art. 14 (Disciplina del corso - rinvio)

- 1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2006-2009 inizia entro il mese di novembre 2006, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
- 2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
- a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);
- b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
- c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- La Regione, qualora le Università non abbiano attivato tali periodi ai sensi dell'articolo 24 comma 2bis del Dlgvo 368 del 1999, potrà valutare periodi di formazione pratica che presentino

caratteristiche analoghe svolti nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato svolti presso le Università e da queste debitamente certificati.

- 3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
- 4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
- 5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
- 6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.

Art. 15 (Incompatibilità)

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448

Fac simile domanda (Allegato A)

(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità
Viale della Regione, n. 9
85100 POTENZA

II/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)					
nato/a	(provincia di _) il	e residente a		
	1		c.a.p.		
telefono/cellulare		, codice fiscale			
	C	HIEDE			
in Medicina Generale di del	cui al D.Lgs. n. 368 del responsabilità e consapev	17.8.1999, indetto da vole delle sanzioni pen	triennale di formazione spec codesta Regione con D.G.R. ali previste dall'art. 76 del D.:	n	
di essere cittadino ital	iano/cittadino	(îndicare la cittad	jinanza di altro stato dell'Unione Europ	pea)	
2. di possedere il diplom	a di laurea in medicina e	chirurgia, conseguito	il(gg/mm/anno)	_	
presso l'Università di				نہ	
di non avere presenta medicina generale in a	to domanda di ammissio altra Regione o Provincia	one al concorso per il autonoma;	corso di formazione specific	a in	

4.	di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il		
	presso l'Università di		
5.	di essere iscritto/a all'albo dei medici dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di		
	<u> </u>		
6.	di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale);		
7.	di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:		
	(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)		
Di	chiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.		
	chiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare che il recapito telefonico/cellulare):		
	pegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione gionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;		
fo	sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Basilicata al trattamento dei dati personal miti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul BUR e sul site ternet della Regione Basilicata unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.		
Da	nta		
	Firma		
			

N.B.: Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità

Del che è reda	tto il presente verbale che, le	etto e donfermat	p, viene sottoscritto come segue:	
IL SEGRETARIO	Clauter	ILPRESIDENT	TE	
	\			

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione e stata trasmessa in data $2 \cdot 3 \cdot 06$ al Dipartimento interessato 8 al Consiglio regionale 0

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Jung